

DISPOSIZIONI IN CORSO DI APPLICAZIONE CONSULSPED SRL /CAD EUROPA SRL

Scarica la newsletter di febbraio 2025 in formato PDF

Per consultazione guardare il sito internet www.consulsped.com o contattarci

27 febbraio 2025

Argomenti:

1. Entrata in vigore dell'Accordo UE-CILE
2. Applicazione regime del transito comune
3. Versione aggiornata matrice Convenzione PEM
4. Accise: adempimenti vino dealcolato
5. Aliquota nazionale birra nel 2025
6. Nuove modalità per richiedere il rimborso imposta di consumo oli lubrificanti
7. Adesione Georgia alla Convenzione del transito comune
8. Compilazione obbligatoria del campo 34b Provincia di origine
9. Prego verificare la ricezione newsletter CONSULSPED/CAD EUROPA
10. Per visualizzare loghi e immagini

1. Entrata in vigore dell'Accordo UE-CILE

Dal 1° febbraio 2025, è entrato in vigore l'**Accordo interinale tra l'UE e la Repubblica del Cile, mediante l'utilizzo del numero REX** per prodotti originari dell'Unione Europea riferiti a spedizioni superiori a 6.000 euro o sulla conoscenza dell'importatore.

Il precedente numero di status di esportatore autorizzato è sostituito dal numero REX.

Allegati (clicca per scaricare):

[Allegato 1: Accordo UE-Cile - GUUE L2024/2953 del 20.12.2024](#)

Consulta la news nel sito:

[ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO OP UE-CILE | Consulsped Srl](#)

2. Applicazione regime del transito comune

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha informato che da gennaio 2025 sono entrate in vigore le nuove disposizioni sul transito previste nella **Circolare Doganale n. 16 del 29 maggio 2024**. A tale proposito sono stati inseriti nella Banca dati TARIC, data element 12 03 000 000 Documento giustificativo, **due nuovi codici nazionali**:

1. **66YY** esonerano all'indicazione del numero del mezzo di trasporto;
2. **67YY** esonerano dalla sigillatura indicando il numero di autorizzazione ottenuta e la data. I requisiti sono per colli identificati e identificabili.

Per maggiori informazioni, su come ottenere tali autorizzazioni, si prega di rivolgersi ai nostri Uffici.

Allegati (clicca per scaricare):

[Allegato 1: Applicazione Circolare n. 16/2024](#)

Consulta la news nel sito:

[APPLICAZIONE REGIME DEL TRANSITO COMUNE | Consulsped Srl](#)

3. Versione aggiornata matrice Convenzione PEM

La Commissione europea ha pubblicato la versione aggiornata al 22 gennaio 2025 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C/2025/465, che proponiamo in allegato.

Allegati (clicca per scaricare):

[Allegato 1: Matrice aggiornata al 22.01.2025](#)

Consulta la news nel sito:

[VERSIONE AGGIORNATA MATRICE CONVENZIONE PEM | Consulsped Srl](#)

4. Accise: adempimenti vino dealcolato

Il **Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste** (Decreto prot. n. 672816 del 20 dicembre 2024) ha informato che la produzione del vino dealcolato deve avvenire negli **stabilimenti**:

- Dotati di **licenza di deposito fiscale presso l'Ufficio delle Dogane**, nel settore dell'alcool etilico, dei prodotti alcolici intermedi, del vino (produttori, no imbottiglieri, lavorazione e logistiche) e i depositi non devono essere comunicanti;
- Dotati di **registro telematizzato**, di cui all'art. 147, paragrafo 2, Reg.to UE n. 1308/2013;
- Prima di iniziare l'attività, necessita inviare una **PEC alla sede ICQRF della propria provincia, indicando categoria e quantità di vino oggetto di dealcolazione** e altre informazioni specificate nell'art. 2 comma 7 del Decreto;
- **Prima di iniziare la lavorazione, entro il quinto giorno precedente, necessita inviare una PEC alla sede ICQRF.**

Il **vino ottenuto** (NC22029919, NC200961 e altre) riporta in etichetta:

- **DEALCOLATO** se con titolo alcolometrico < a 0,5%;
- **PARZIALMENTE DEALCOLATO** se con titolo alcolometrico > a 0,5%.

Inoltre, il **vino dealcolato acquistato dall'UE** può essere commercializzato, da subito senza licenza dell'Ufficio delle Dogane, in quanto è un prodotto che non rientra nella disciplina accise.

Siamo in attesa di chiarimenti per la produzione in Italia.

Allegati (clicca per scaricare):

[Allegato 1: Decreto Ministeriale prot. n. 672816 20.12.2024_Vini dealcolati](#)

Consulta la news nel sito:

[ACCISE: ADEMPIMENTI VINO DEALCCOLATO | Consulsped Srl](#)

5. Aliquota nazionale birra nel 2025

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha informato, con la **Circolare n. 2 del 23 gennaio 2025**, che l'aliquota accisa di **2,99 €**, viene, per l'anno 2025 ridotta:

- **al 30%** per i birrifici con produzione annua tra i 10.000 hl e i 30.000 hl;
- **al 20%** per i birrifici con produzione annua tra i 30.000 hl e i 60.000 hl;

- **al 50%** per i microbirrifici. Si definisce microbirrificio (ai sensi del D.M. del 4 giugno 2019 e della Circolare n. 4 Prot. 57561/RU del 28 giugno 2019) la fabbrica di birra in possesso dei seguenti requisiti:
 - produzione annua **inferiore a 10.000 hl**;
 - **non paga** diritti di proprietà intellettuale;
 - **non riceve** birra condizionata o sfusa;
 - **detiene birra condizionata in bottiglie o fusti**;

La liquidazione si ottiene moltiplicando l'aliquota ridotta per hl e per grado plato.

Allegati (clicca per scaricare):

[Allegato 1: Circolare n. 2 del 23.01.2025](#)

Consulta la news nel sito:

[ACCISE: ALIQUOTA NAZIONALE BIRRA NEL 2025 | Consulsped Srl](#)

6. Nuove modalità per richiedere il rimborso imposta di consumo oli lubrificanti

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha informato, con la **Nota Doganale n. 45982 del 13 gennaio 2025**, che, a seguito della reingegnerizzazione dei tracciati informatici dell'esportazione, **l'esemplare 3b, che si usava per ottenere il rimborso, viene sostituito dal codice MRN**.

La dichiarazione va compilata nel seguente modo:

- il campo a testo libero **"Description of goods" 18 05 001 000** dovrà essere valorizzato con l'inserimento dei seguenti dati:
 - Reg. 689/1986 rimborso dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti esportati;
 - tipo oli lubrificanti;
 - aliquota euro;
 - kg;
 - imposta da restituire euro;
- nel **data group** del **supporting document 12 03 000 000** dovrà essere inserito il **codice documento 15yy**.

Pertanto, nella **successiva domanda cartacea di rimborso** (redatta ai sensi del DM 12 dicembre 1996 n. 689), i soggetti istanti dovranno indicare, tra le altre cose, il **prospetto riepilogativo riguardante gli oli lubrificanti esportati** (specificando se tali quali o contenuti in altre merci), **l'ammontare complessivo della relativa imposta di consumo versata** e il **codice MRN associato alla dichiarazione di esportazione**, in modo da consentire all'Ufficio competente di effettuare gli opportuni riscontri e verificare l'avvenuta esportazione dei quantitativi di oli lubrificanti, in relazione ai quali viene richiesto il rimborso dell'imposta di consumo versata.

Allegati (clicca per scaricare):

[Allegato 1: Rimborso imposta di consumo olio lubrificante](#)

Consulta la news nel sito:

[NUOVE MODALITA' PER RICHIEDERE IL RIMBORSO IMPOSTA DI CONSUMO OLI LUBRIFICANT | Consulsped Srl](#)

7. Adesione Georgia alla Convenzione del transito comune

Dal 1° febbraio 2025, la Georgia ha aderito alla Convenzione del transito comune.

È necessario chiedere **l'aggiornamento della fideiussione di garanzia globale sul transito alla Georgia, sia alle Compagnie di Assicurazione, che all'Ufficio delle Dogane**, utilizzando i formulari in vigore al 30 novembre 2024, fino al 30 giugno 2026.

Allegati (clicca per scaricare):

[Allegato 1: Adesione Georgia alla Convenzione del transito comune](#)

Consulta la news nel sito:

[ADESIONE GEORGIA ALLA CONVENZIONE DEL TRANSITO COMUNE | Consulsped Srl](#)

8. Compilazione obbligatoria del campo 34b Provincia di origine

Per motivi di aggiornamento statistico sugli scambi del commercio con l'estero, è **da ora obbligatorio compilare l'informazione relativa alla Regione di Spedizione nel data element 16 10 000 000 con l'indicazione della provincia di origine/produzione delle merci e, qualora non noti, della provincia di spedizione (quindi non solo lo Stato).**

Allegati (clicca per scaricare):

[Allegato 1: Compilazione campo 34b Provincia di origine](#)

Consulta la news nel sito:

[COMPILAZIONE OBBLIGATORIA DEL CAMPO 34b PROVINCIA DI ORIGINE | Consulsped Srl](#)

9. Prego verificare la ricezione newsletter CONSULSPED/CAD EUROPA

Buongiorno a tutti,

Nel caso **non riceviate** la ns. newsletter, Vi invitiamo a fare controllare al Vs. It Manager / Sistemista Informatico se le ns. mail vengono classificate come spam applicando le dovute correzioni come, per esempio, **mettere l'indirizzo del mittente nella Whitelist.**

L'indirizzo del mittente è info@consulspedsrl.com

Ricevere la nostra newsletter è per Voi importante, in quanto Vi permette di rimanere aggiornati su novità doganali/accise che sono di immediata applicazione e non rimanere fuori dalla complessità di un mondo che cambia in continuazione, necessitando di aggiornamento continuo.

10. Per visualizzare loghi e immagini

Al fine di visualizzare correttamente loghi e immagini, Vi preghiamo di fare la seguente azione: tasto destro, blocca, non bloccare mail questo gruppo o lista di distribuzione.

Grazie per la collaborazione

CONSULSPED SRL - Operatore Economico Autorizzato (AEO) n. IT AEOC 09 0110

Sede legale Via Martin Luther King, 10 - 31032 Casale sul Sile (TV)

Tel. 0422 997711

E-mail: sede.tv@consulspedsrl.com

Sito Web: <http://www.consulsped.com>

Ricevi questa email perché ti sei registrato sul nostro sito e hai dato il consenso a ricevere comunicazioni email da parte nostra.
Casa di Spedizioni, Consulsped Srl Via Martin Luther King, 10, Casale sul Sile, 31032 TV IT
www.consulsped.com 0422997711

[Unsubscribe](#) | [Disiscriviti](#)